

Opuscolo informativo sulla Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)

Introduzione

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore in Svizzera la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) che mira in particolare a creare condizioni comparabili per i fornitori di servizi finanziari e a migliorare la protezione dei loro clienti, definendo i requisiti per una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente e disciplinando l'offerta di strumenti finanziari. Ai fornitori di servizi finanziari sono stati concessi dei termini transitori, principalmente di due anni, per potersi adeguatamente conformare a quanto disposto dalla nuova legge e dalla relativa ordinanza. Nel presente opuscolo (disponibile anche su corner.ch/i/lserfi) sono descritte le principali misure a carattere comportamentale ed organizzativo che Cornèr Banca (di seguito: la "Banca") mette in atto, a partire dal 1° gennaio 2022, per adempiere alle disposizioni della LSerFi, nel rispetto di tali termini transitori.

Servizi finanziari

Tra i principali servizi finanziari della Banca rientrano, in particolare, la gestione patrimoniale, la consulenza in investimenti, come pure l'accettazione ed esecuzione di singoli mandati di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari impartiti direttamente dal Cliente (*execution only*). La fornitura dei servizi è regolata dalle Condizioni Generali e dai rispettivi contratti di mandato.

Nell'ambito di tali servizi la Banca può trattare prodotti selezionati mediante apposite ricerche e valutazioni condotte internamente, così come altri prodotti non appartenenti a liste predefinite, secondo le esigenze della clientela. La Banca dispone inoltre di propri prodotti finanziari (fondi d'investimento e prodotti strutturati).

Classificazione della clientela e obblighi di verifica

Conformemente a quanto disposto dalla LSerFi, la Banca classifica i propri clienti nelle seguenti categorie

- Clienti Privati;
- Clienti Professionali;
- Clienti Istituzionali.

Per i Clienti Privati, la Banca è tenuta ad osservare determinate norme di comportamento, volte a tutelare il Cliente nell'ambito della fornitura di servizi di consulenza agli investimenti o di gestione patrimoniale. In particolare:

- se fornisce consulenza in investimenti per operazioni specifiche senza tenere conto dell'intero portafoglio del Cliente, la Banca si informa sulle conoscenze e sull'esperienza del Cliente e, prima di raccomandare uno strumento finanziario, verifica se questo è appropriato per il Cliente (verifica dell'appropriatezza)
- se fornisce consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del Cliente o fornisce una gestione patrimoniale, la Banca si informa sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del Cliente, nonché sulle sue conoscenze ed esperienza. Le conoscenze e l'esperienza del Cliente riguardano il servizio finanziario e non le singole operazioni (verifica dell'adeguatezza)
- se ritiene che uno strumento finanziario non sia appropriato o adeguato per il Cliente, la Banca glielo sconsiglia.

Il Cliente Privato beneficia pertanto di una protezione più estesa da parte della Banca.

Nel caso di Clienti Professionali la Banca può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie e siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento connessi al servizio finanziario; dette circostanze non sono pertanto oggetto di verifica da parte della Banca nell'ambito della consulenza agli investimenti o della gestione patrimoniale. Nel caso di Clienti Istituzionali la Banca non è obbligata ad effettuare alcun controllo di adeguatezza e appropriatezza nella fornitura dei servizi finanziari. Gli obblighi di controllo non si applicano in alcun caso nell'ambito del mero servizio di esecuzione degli ordini del Cliente (*Execution Only*), ossia per le transazioni con strumenti finanziari, che il Cliente ordina senza richiedere ed avvalersi della consulenza personalizzata della Banca, la quale viene fornita solo previa sottoscrizione di un contratto di mandato in tal senso. Anche qualora il Cliente abbia sottoscritto una procura amministrativa a favore di un gestore esterno, la Banca provvederà alla fornitura di un mero servizio di esecuzione degli ordini (*Execution Only*) trasmessi da tale intermediario; l'adempimento degli obblighi comportamentali in materia di classificazione, informazione e controllo nell'ambito dei servizi di consulenza e di gestione patrimoniale compete quindi esclusivamente al gestore esterno e la Banca è sollevata da ogni obbligo di supervisione e controllo. Ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LlCol), la Banca è inoltre legittimata a considerare quale investitore qualificato il Cliente che abbia sottoscritto una procura amministrativa a favore di un gestore esterno.

Il Cliente prende atto che l'informazione in merito all'assenza di controlli di adeguatezza e appropriatezza da parte della Banca, segnatamente nell'ambito del mero servizio di esecuzione degli ordini del Cliente (*Execution Only*), viene fornita in questa sede e in linea di principio non viene ripetuta al momento dell'esecuzione delle suddette transazioni.

A meno che la Banca non abbia comunicato espressamente al Cliente una diversa classificazione, questi sarà considerato come Cliente privato, beneficiando della maggiore protezione stabilita dalla LSerFi. È inoltre facoltà del Cliente, a determinate condizioni definite dalla LSerFi, richiedere una classificazione diversa da quella stabilita inizialmente dalla Banca. In tal caso il Cliente viene informato dei relativi rischi e delle mutate condizioni.

Best Execution

La Banca si adopera per assicurare al Cliente le migliori condizioni di esecuzione delle transazioni (*Best Execution*). La *Best Execution* si riferisce in particolare all'esecuzione tempestiva degli ordini del Cliente nonché alla selezione di canali e intermediari che consentano l'applicazione del prezzo e delle condizioni di vendita più favorevoli al Cliente. La Banca ha adottato misure organizzative in termini di risorse, strutture e regolamenti interni che permettono il raggiungimento di questo risultato. È possibile consultare la Policy di *Best Execution* di Cornèr Banca sul sito internet della Banca, oppure facendone richiesta al proprio consulente di riferimento; su richiesta motivata da parte del Cliente, la Banca fornisce ulteriori informazioni sull'applicazione della *Best Execution* concernenti le transazioni di sua competenza.

Conflitti di interessi e indennità da parte di terzi

La Banca si adopera per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi finanziari e per escludere, rispettivamente ridurre al minimo, il rischio che eventuali conflitti possano arrecare pregiudizio al Cliente. A tal scopo la Banca adotta una serie di misure organizzative e tecniche, tra cui la separazione delle aree di attività e responsabilità, la rinuncia a determinati incentivi di terze parti, il monitoraggio costante dei propri processi, l'adozione di sistemi di controllo e un'adeguata formazione dei propri collaboratori. Qualora, nonostante l'adozione di tali provvedimenti, non fosse possibile escludere un eventuale pregiudizio nei confronti del Cliente, rispettivamente fosse possibile soltanto con un dispendio sproporzionato, la Banca informa il Cliente in maniera adeguata. Nell'ambito della propria offerta di prodotti finanziari, la Banca stipula con terzi, in particolare con gli offerenti di fondi d'investimento e prodotti strutturati, accordi e convenzioni, segnatamente di distribuzione, che sussistono indipendentemente dal contratto concluso con il Cliente.

Per proprie attività di distribuzione, rispettivamente per i relativi servizi prestati a favore di tali terzi, segnatamente dei suddetti offerenti, la Banca può ricevere da questi ultimi indennità di distribuzione, retrocessioni, incentivi, ribassi, sconti e/o altre prestazioni pecuniarie o non pecuniarie (di seguito: "indennità"), che di principio spettano esclusivamente alla Banca. La Banca ha messo in atto adeguate misure organizzative volte a prevenire, rispettivamente limitare al minimo, i potenziali rischi di conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione a tali indennità. Ulteriori informazioni in merito alle indennità da parte di terzi e sui conflitti di interesse sono contenute nei rispettivi Fogli informativi ai quali si rimanda, che sono parte integrante delle Condizioni di deposito. I Fogli informativi sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo di volta in volta comunicato dalla Banca e possono essere richiesti in qualsiasi momento al proprio consulente di riferimento.

Qualora la Banca percepisca indennità che dovessero essere soggette all'obbligo di rendiconto e restituzione ai sensi dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di qualsivoglia altra disposizione legale, il Cliente si dichiara d'accordo che tali indennità vengano integralmente trattenute dalla Banca e rinuncia espressamente al diritto di richiederne la restituzione.

Costi

La Banca mette a disposizione del Cliente un tariffario dei principali costi, in particolare commissioni e spese, relativi ai servizi finanziari forniti dalla Banca. Detto tariffario è disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo comunicato di volta in volta dalla Banca e può essere richiesto in qualsiasi momento al proprio consulente di riferimento. Qualora il Cliente abbia concordato con la Banca condizioni tariffarie personalizzate e/o basate su criteri forfettari (*All Inclusive Fees*) fanno fede le tariffe indicate nell'accordo individuale. All'esecuzione di ogni transazione su strumenti finanziari il Cliente riceve una conferma che riporta in particolare il dettaglio di costi e commissioni della Banca e/o di terzi applicati alla specifica transazione.

Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari / Foglio informativo di base

La Banca informa il Cliente sui rischi degli strumenti finanziari trattati nell'ambito dei propri servizi finanziari. Apposite schede informative sui singoli servizi e/o tipologie di prodotti finanziari vengono messe a disposizione del Cliente e sono consultabili sul sito internet della Banca all'indirizzo comunicato di volta in volta dalla Banca e possono essere richieste in qualsiasi momento al proprio consulente di riferimento. Il Cliente può sempre richiedere alla Banca informazioni addizionali sulle specifiche categorie di strumenti finanziari affinché egli possa opportunamente comprenderne caratteristiche e rischi. La Banca invita inoltre i propri Clienti a consultare l'apposita brochure pubblicata dall'associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) [Rischi nel commercio di strumenti finanziari](#).

Conformemente a quanto previsto dalla LSerFi, nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione del cliente privato anche il foglio informativo di base, sempre che per lo strumento raccomandato sia previsto l'obbligo di redigere tale documento. Il foglio informativo di base contiene informazioni sulle caratteristiche, sui rischi e sui costi dello strumento finanziario e consente di fare un paragone tra i vari strumenti finanziari. La Banca mette a disposizione del Cliente, di principio su un sito internet dedicato, i fogli informativi di base – a condizione che siano disponibili e facilmente reperibili – nonché le schede informative comparabili. Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari per i quali è previsto l'obbligo di redigere un prospetto, il Cliente privato può inoltre domandare alla Banca che gli sia messo a disposizione, senza costi addizionali, l'intero prospetto dello strumento finanziario oggetto della raccomandazione.

Rendicontazione

Il Cliente ha la facoltà di optare tra varie modalità di rendicontazione (p.es in formato cartaceo e/o elettronico) e tra diverse frequenze di invio degli estratti conto (p.es. trimestrale, semestrale o annuale). Tutte le transazioni eseguite in rapporto ai servizi finanziari sottoscritti dal Cliente vengono inoltre notificate il giorno dopo l'esecuzione, indipendentemente dalla frequenza scelta per l'invio dell'estratto conto. La Banca fornisce inoltre al Cliente, almeno una volta all'anno, lo stato e la valutazione del suo portafoglio titoli. Il Cliente ha inoltre diritto di ottenere, la prima volta a titolo gratuito ed entro un termine di 10 giorni, copia del suo dossier completo in formato cartaceo o in altro formato, se diversamente pattuito. Ogni richiesta in tal senso deve essere opportunamente motivata dal Cliente.

Gestione dei reclami e ombudsman

La Banca mira ad assicurare la piena soddisfazione della propria clientela. Per qualsiasi problema o contestazione, il Cliente può rivolgersi, in prima istanza, al proprio consulente di riferimento che attiverà una procedura interna di gestione dei reclami. La LSerFi stabilisce inoltre che i fornitori di servizi finanziari siano affiliati ad un organo di mediazione per la risoluzione delle controversie con i clienti. A questo scopo Cornèr Banca si è affiliata al seguente organo, già riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF):

Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9
Casella postale
CH-8021 Zurigo

Informazioni su Cornèr Banca e contatti

Cornèr Banca è soggetta alla Legge svizzera sulle banche (LBCR) ed è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), autorità competente in Svizzera. Le informazioni di contatto di Cornèr Banca e della FINMA sono disponibili qui di seguito e presso il suo consulente alla clientela.

Cornèr Banca SA
Via Canova 16
6900 LUGANO (CH)

Tel. +41 91 8005111
Fax +41 91 8005349

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27
3003 Berna

Tel. +41 31 3279100